

Delibera n. 179/2021

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 128/2021, del 23 settembre 2021, nei confronti di Trenitalia S.p.A. – Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Archiviazione per la violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.**

L’Autorità, nella sua riunione del 16 dicembre 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);

**VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento;

**VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 128/2021, del 23 settembre 2021, notificata in pari data (nota prot. ART n. 14813/2021), con la quale, a seguito del reclamo all’Autorità (acquisito agli atti con nota prot. ART 4035/2021, del 1° aprile 2021), è stato avviato un procedimento ai sensi del d.lgs. 17 aprile 2014, n. 70, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: Trenitalia o Società), per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 17, paragrafo 2 e 27, paragrafo 2, del Regolamento e, in particolare, il punto 7 della medesima delibera nella misura in cui ha ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento in misura ridotta della sanzione per l’importo di euro 166,66 (centosessantasei/66), per la sanzione di cui al punto 2.1 e di euro 333,33 (trecentotrantatetre/33), per la sanzione di cui al punto 2.2;

**VISTA**

la memoria difensiva di Trenitalia, assunta con prot. ART n. 16640/2021, del 22 ottobre 2021, con cui la Società ha affermato, *inter alia*

- con riguardo alla contestata violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento che: “[c]ome segnalato, Trenitalia ha rimborsato, sia pur in ritardo, al passeggero il prezzo integrale del biglietto; ciò malgrado, in caso di ritardo superiore a 120 minuti, il passeggero ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del prezzo biglietto. Trenitalia procederà inoltre al pagamento, in misura ridotta, della sanzione entro i termini stabiliti nella delibera di avvio del procedimento.”;
- con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento che: “[c]on riferimento a tale norma, non sussiste violazione da parte di Trenitalia. Come sopra riportato, il reclamo del Sig. [omissis] reca la data del 12 aprile 2021. A distanza di meno un mese, segnatamente in data 11 maggio 2021, Trenitalia ha fornito risposta motivata al passeggero, riconoscendo il diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. La tempestività della risposta di Trenitalia rispetto al termine di un mese indicato dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento, risulta quindi evidente. Né potrebbe ipotizzarsi che il termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento, possa decorrere, nel caso di specie, dalla data della richiesta di indennità formulata dal passeggero in data 6 ottobre 2020. (...) In conclusione, pur non contestando la sanzione applicata per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, per avere Trenitalia risarcito con ritardo (rispetto alla richiesta del 6 ottobre 2020) il passeggero, si contesta l'ipotizzata violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, posto che Trenitalia ha risposto tempestivamente al reclamo presentato dal Sig. [omissis] in data 12 aprile 2021”;

**VISTA**

la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (prot. ART n. 17883/2021 in data 8 novembre 2021);

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni, ed in particolare che:

- l'articolo 17 (“*Indennità per il prezzo del biglietto*”) del Regolamento dispone, tra l'altro che: “*fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità all'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue (...) b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (...) 2. Il risarcimento del prezzo*”;

*del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda”;*

- l'articolo 27 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento prevede: *“I passeggeri possono presentare un reclamo ad una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”*;
- la Società con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento si è avvalsa della facoltà di effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il pagamento della sanzione in misura ridotta (prot. ART n. 17883/2021 dell'8 novembre 2021);
- il reclamante, in data 6 ottobre 2020 presso la stazione di Bergamo, ha presentato a Trenitalia specifica richiesta di indennizzo per essere giunto alla destinazione finale con oltre 120 minuti di ritardo. L'istanza di cui sopra è stata presentata dal passeggero su apposito modulo per richiesta indennizzo;
- in base ai suddetti articoli del Regolamento, l'impresa ferroviaria deve corrispondere l'indennizzo al passeggero entro un mese dalla data di presentazione della relativa richiesta; decorso infruttuosamente il suddetto termine, il passeggero può presentare un reclamo avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell'indennizzo;
- nel caso di cui trattasi, trascorso più di un mese della presentazione della richiesta di indennizzo, il passeggero ha presentato in data 12 aprile 2021 reclamo a Trenitalia, lamentando la non corresponsione dell'indennità;
- Trenitalia ha dato riscontro al reclamante in data 11 maggio 2021, e quindi entro il termine di un mese previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento. Con il suddetto riscontro, la Società ha informato il reclamante di aver provveduto all'accredito del rimborso dell'intero biglietto;
- pertanto, devono ritenersi non sussistenti i presupposti per la configurazione della violazione dal suddetto articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento;

**RILEVATO**

che, con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il suddetto pagamento, dalle succitate evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 17883/2021, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare dell'importo previsto dal punto 7 della citata delibera n. 128/2021;

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 128/2021, del 23 settembre 2021, limitatamente alla contestazione della medesima violazione;

**RITENUTO** chela violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, non sussista, in quanto Trenitalia ha dato riscontro, in data 11 maggio 2021, al reclamo ricevuto in data 12 aprile 2021, come d'altronde riferito dalla stessa Società con la citata memoria difensiva (prot. ART n. 16640/2021);

**RITENUTO** pertanto che, con riferimento al procedimento avviato con delibera n. 128/2021, sulla base di quanto sopra esposto, sussistano i presupposti per disporne l'estinzione, per avvenuto pagamento in misura ridotta, limitatamente alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, nonché l'archiviazione relativamente alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 128/2021 nei confronti di Trenitalia:
  - con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 166,66 (centosessantasei/66);
  - con riferimento alla violazione dell'articolo 27 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 è archiviato per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Trenitalia S.p.A., comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 16 dicembre 2021

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)